



COMUNE DI PECETTO TORINESE

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.13

OGGETTO:

ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES – ARTICOLO 1, COMMI DA 82 A 101, L. N. 199/2025 E ARTICOLO 10 QUINQUIES, DL 38/2026, CONVERTITO CON L. 88/2026

L'anno **duemilaventisei** addì **ventisette** del mese di **luglio** alle ore **diciotto** e minuti **trentacinque**, nella solita sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco, con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. Adriano PIZZO	Presidente	Sì
2. Agostino MIRANTI	Consigliere	Sì
3. Paola VIVALDA	Consigliere	No
4. Federica NAVONE	Consigliere	Sì
5. Marzia Felicita PESCARMONA	Consigliere	Sì
6. Claudia RIZZO	Consigliere	Sì
7. Andrea FRANCO	Consigliere	Sì
8. Carlo TROISI	Consigliere	Sì
9. Guido CALLERI	Consigliere	Sì
10. Cosimo CALO'	Consigliere	Sì
11. Roberto MANOLINO	Consigliere	Sì
12. Valeria BETTI	Consigliere	No
13. Augusto PEROTTI	Consigliere	Sì
14. Valentina PERELLO	Assessore esterno	Sì
15. Emanuele STRAMIGNONI	Assessore esterno	No
Totale Presenti:		12
Totale Assenti:		3

Assiste in qualità di Segretario, la Dott.ssa **Daniela SACCO**

Assume la Presidenza il Signor **Adriano PIZZO** nella sua qualità di **PRESIDENTE** il quale, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

Premesso che:

- l'articolo 10-*quinquies* del decreto-legge 27 marzo 2026 n. 38, convertito in legge 22 maggio 2026, n. 88, ha disposto l'estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai carichi degli enti territoriali;
- l'articolo 10-*quinquies*, D.L. n. 38 del 2026 limita l'applicazione della rottamazione *quinquies* ai carichi affidati dalle regioni e dagli enti locali che *“nell'esercizio della propria autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate”*;

Considerato che:

- la definizione agevolata riguarda tutti i debiti, tributari e patrimoniali, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati dal Comune all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;
- rientrano nell'ambito di applicazione della definizione anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni per i quali si è determinata l'inefficacia della definizione a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;
- a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, ed al suo successivo accoglimento, il debitore verserà unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica e che sono pertanto abbuonati gli importi originariamente dovuti a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio;
- l'art. 10-*quinquies*, comma 1, lett. f), dispone che per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi la maggiorazione semestrale di cui all'art. 27, legge n. 689 del 1981 e gli interessi di mora di cui all'art. 30, d.P.R. n. 602/1973, oltre all'aggio spettante all'Agente della riscossione;
- la definizione si applica anche agli importi in contenzioso, per i quali, l'art. 1, comma 87, legge n. 199 del 2025, precisa che il debitore deve indicare nella dichiarazione di adesione l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumere l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice;
- a decorrere dal 15 settembre 2026, l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;
- il debitore rende tra il 16 settembre 2026 e il 31 ottobre 2026 la dichiarazione di voler procedere alla definizione presentando apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente della riscossione pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 settembre 2026;
- il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari ammontare, con scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027; in caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° febbraio 2027;
- entro il 31 dicembre 2026, ai sensi della lettera f), comma 1, dell'articolo 10- *quinquies* del più volte citato D.L. n. 38 del 2026, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non possono essere inferiori a 100 euro, con le relative scadenze;
- l'art. 1, comma 95, della legge n. 199 del 2025, disciplina la decadenza dalla definizione a seguito di mancato o di insufficiente versamento dell'unica rata scelta dal debitore o, in caso di rateazione, di due rate, anche non consecutive o dell'ultima rata del piano di rateazione, fermo restando la tolleranza del tardivo versamento non superiore a 5 giorni; in tali casi la definizione agevolata non produce effetti, riprendendo di conseguenza a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione, mentre i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo.

Considerato inoltre che:

- l'articolo 10-quinquies, D.L. n. 38 del 2026 prevede al comma 2 che "I provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 30 giugno 2026, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026";
- la legge n. 113/2026 (che ha convertito in legge, con modificazioni, il D.L. 30 aprile 2026, n. 63) ha stabilito che:
«Al comma 2 dell'articolo 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, le parole: "30 giugno 2026" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2026"».
- lo stesso comma 2 dispone altresì che la delibera consiliare di adesione alla rottamazione quinquies acquista efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ente e ciò in deroga "all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160," e che la delibera stessa deve essere trasmessa, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;
- l'art. 1, comma 101, legge n. 199 del 2025, dispone che a seguito del pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2036, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

Considerato altresì che:

- l'adesione alla rottamazione da parte del Comune consente l'acquisizione di crediti in larga parte di difficile esigibilità e di origine risalente nel tempo, accelera la regolarizzazione di posizioni creditorie e abbatte possibilità di contenzioso e esigenze di gestione dei crediti pregressi, anche a seguito della riconsegna da parte dell'agente della riscossione prevista dalla riforma della riscossione di cui al D.Lgs. 110/2024, art. 7, comma 2;
- il Comune dovrà solo deliberare o meno l'adesione, senza entrare nel merito, poiché le poste sono individuate per legge, senza possibilità di variare la tipologia di debito né l'annualità, stante la verifica delle poste rottamabili attribuita all'agente della riscossione, che metterà a disposizione dei debitori i dati relativi;
- dalle verifiche e risultanze amministrative effettuate dai competenti uffici comunali sulla base dei dati resi disponibili dall'agente della riscossione, con riferimento ai carichi affidati dal Comune dal 01.01.2000 al 31.12.2023, risultano aperti ruoli dei tributi (tassa rifiuti/IMU/ICI/Tasi) per un importo complessivo di € 129.488,38 e ruoli delle sanzioni al Codice della Strada pari ad € 1.635.006,35, risalenti alla precedente procedura e attivazione di riscossione coattiva da parte dell'Agenzia delle Entrate e Riscossioni, attuale Ader;
- la definizione agevolata di che trattasi, può rappresentare un fattore positivo in termini di bilancio, stante la facoltà di eliminazione dei residui di cui al paragrafo 9.1 del principio contabile applicato 4/2, trascorsi tre anni dalla scadenza del credito di dubbia e difficile esazione non riscosso; per cui risultano iscritti a bilancio (rendiconto 2025 già approvato) residui attivi, rientranti nella rottamazione, relativi ai carichi affidati all'agente della riscossione;
- nel bilancio comunale risultano iscritti residui attivi relativi ai carichi affidati ad Ader per € 9.069,75 per le partite dei tributi (tassa rifiuti/IMU/ICI/Tasi) e per € 958.688,28 per le partite dei proventi dalle sanzioni del Codice della Strada, considerando che in parte sono stati oggetto di stralcio con l'approvazione del Rendiconto 2025;
- per i suddetti residui attivi iscritti nel Bilancio comunale risultano accantonamenti al Fondo crediti di dubbia esigibilità pari ad € 829.190,47 come da rendiconto 2025;
- l'adesione al dispositivo della rottamazione da parte dei contribuenti interessati viene stimato prudenzialmente nel 20 per cento del valore dei carichi interessati;
- l'adesione del Comune alla rottamazione *quinquies* ha, pertanto, effetti finanziari sostenibili, in considerazione dei carichi già stralciati dal bilancio, la cui parziale riscossione darebbe luogo alla registrazione di maggiori entrate, mentre per i carichi iscritti a bilancio e non interamente svalutati vi sarebbe una riduzione dei residui attivi, compatibile con il mantenimento degli equilibri

finanziari anche a fronte del consolidamento di un appropriato ammontare di accantonamenti nel fondo crediti di dubbia esigibilità;

Dato atto che l'Organo di Revisione si è espresso favorevolmente con proprio parere;

Richiamato l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie;

Tutto ciò premesso,

IL SINDACO PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI

- di approvare, ai sensi dell'articolo 10-quinquies, del D.L. 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-quinquies;
- di inviare copia del presente atto all'agente della riscossione entro il 31 luglio 2026, salvo proroghe, secondo il modello già predisposto dall'Agenzia delle Entrate;
- di inviare, ai soli fini statistici, la presente deliberazione entro il 30 settembre 2026 al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze;
- di dare atto che l'Organo di Revisione si è espresso favorevolmente con proprio parere
- di attribuire alla presente deliberazione, a seguito di successiva votazione, l'immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267 del 2000, al fine di poter ottemperare ai termini di legge previsti per l'efficacia del presente provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la suddetta proposta di deliberazione;

Richiamato lo Statuto Comunale approvato ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 267 del 2000;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 49 ed all'art. 147 bis del D. Lgs. 267 del 2000, i pareri favorevoli di regolarità sottoscritti con firma digitale;

Sentita la relazione del Sindaco in ordine alle motivazioni della proposta in esame, a cui fa seguito il Segretario Generale con ulteriori elementi di dettaglio atti a chiarire il provvedimento;

Sentito il Consigliere Comunale Cosimo Calò che motiva il voto contrario del suo gruppo in quanto la proposta porta ad agevolare chi ha evaso;

Sentiti i successivi interventi del Sindaco, del Consigliere Comunale Roberto Manolino, del Segretario Generale, del Consigliere Comunale Cosimo Calò, dell'Assessore al Bilancio Valentina Perello e, infine, del Sindaco;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 23, comma 3, del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, approvato con deliberazione consiliare n. 21 del 25.06.2024, si rinvia, per il tenore del dibattito, alla registrazione della seduta effettuata con l'ausilio di supporto informatico su cui è memorizzata la relativa discussione.

Con la votazione espressa nel seguente modo in ordine alla proposta di deliberazione:

Presenti:	n. 12
Aventi diritto al voto:	n. 11
Votanti:	n. 11
Favorevoli:	n. 8
Contrari:	n. 3 (Cosimo Calò, Roberto Manolino, Augusto Perotti)

Con la votazione espressa nel seguente modo in ordine alla proposta di immediata eseguibilità:

Presenti:	n. 12
Aventi diritto al voto:	n. 11
Votanti:	n. 11
Favorevoli:	n. 8
Contrari:	n. 3 (Cosimo Calò, Roberto Manolino, Augusto Perotti)

D E L I B E R A

- di approvare la suddetta proposta di deliberazione, come trascritta;
- di attribuire alla presente deliberazione, a seguito di successiva votazione, l'immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267 del 2000, al fine di poter ottemperare ai termini di legge previsti per l'efficacia del presente provvedimento.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
Adriano PIZZO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
D.ssa Daniela SACCO
